Pubblicato il 08/05/2019

N. 02469/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04423/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4423 del 2018, proposto da Consorzio [redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 110/2;

contro

Comune di Casalnuovo di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia del suo difensore;

per l'annullamento

a) della nota dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. n. [redacted] del 6 settembre 2018, recante la declaratoria di improcedibilità della CILA presentata dal consorzio ricorrente il 7 agosto 2018 per l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria della palazzina uffici sita nell'area ex EXIDE;

b) per quanto possa occorrere, dell'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Casalnuovo di Napoli, approvate con decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 546 del 5 agosto 1997, il cui contenuto è richiamato nella nota di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Dato avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono le condizioni, nella presente sede cautelare, per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato che:
- l'odierna impugnativa si incentra su un atto con cui è stata dichiarata l'improcedibilità di una CILA presentata per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria;
- va ravvisata la carenza di interesse all'impugnativa, perché nella specie si tratta di atto non avente natura provvedimentale e, quindi, di un atto privo di autonoma lesività. Invero, l'atto con cui l'amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e

non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego. Resta, beninteso, fermo l'esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l'attività libera non coincida con l'attività ammessa (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 17 settembre 2018 n. 5516; TAR Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 n. 415);

- tale carenza di interesse non può che estendersi alla connessa impugnativa dell'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, il cui contenuto è posto a sostegno della declaratoria di improcedibilità della CILA, non possedendo capacità lesiva l'atto direttamente incidente sulla posizione giuridica del consorzio ricorrente;

Ritenuto, in conclusione, che:

- il ricorso deve essere interamente dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
- sussistono giusti e particolari motivi, in ragione del complessivo assetto di interessi, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO